

## Libertà di insegnamento e di scelta educativa

**Risoluzione del Parlamento Europeo**  
approvata a Bruxelles il 14.3.84

### IL PARLAMENTO EUROPEO

- a. viste le proposte di risoluzione presentate rispettivamente il 9.10.81 dall'On. Vié sulla Libertà d'insegnamento nella Comunità (doc. 1-585/81), il 25.5.83 dagli Onn. Sassano e altri sulla Libertà d'insegnamento in Europa (doc. 1-356/83) e il 6.1.83 dall'On. Horgan sull'istruzione pluriconfessionale (doc. 1-1085/82),
- b. vista la relazione della Commissione giuridica e il parere della Commissione gioventù-cultura-educazione-informazione-sport (doc. 1-1456/83),
- c. nel riaffermare i principi stabiliti dalla **Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo** del 10.12.1948, segnatamente all'art. 26 concernente il diritto all'istruzione e il diritto dei genitori di decidere in merito al tipo di formazione da dare ai propri figli, nonché dal **Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali** del 19.12.1966, specie dal suo art. 13 concernente il diritto di ciascuno all'istruzione e la libertà di aprire e gestire istituti d'istruzione,
- d. richiamandosi alla **Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell'educazione** adottata dalla 11° Conferenza Generale dell'UNESCO a Parigi del 14.12.1960 e più specificatamente agli artt. 4 e 5 della stessa, relativi all'uguaglianza di possibilità e di trattamento nel campo dell'istruzione e al rispetto della libertà dei genitori a scegliere per i propri figli istituzioni diverse da quelle gestite dalle pubbliche autorità,
- e. richiamandosi alla **Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** del 4.11.1950, e in particolare all'art. 9 relativo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nonché all'art. 2 del primo Protocollo aggiuntivo di detta Convenzione, del 20.3.82, relativo al diritto all'istruzione,
- f. in ossequio alla **giurisprudenza** in materia di diritto all'istruzione e di diritto dei genitori a decidere in merito all'istruzione dei figli della **Corte Europea dei diritti dell'uomo**, e segnatamente alla sentenza del 7.12.196, serie A, n. 26, che conferma il diritto inalienabile dei genitori alla libera scelta educativa per i propri figli, conformemente al Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- g. vista la **dichiarazione comune** del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 5 aprile 1977 sulla tutela dei diritti fondamentali (1),
- h. vista la **risoluzione del Parlamento del 7 luglio 1983** sulle scuole europee (2), avuto altresì riguardo alla situazione di accentuato pluralismo esistente in materia di istruzione negli Stati membri,
- i. considerando la prossima adesione della Spagna e del Portogallo,

---

(1) G.U. n. C 103 del 27 aprile 1977, oppure i trattati che istituiscono la CE 1978, pag. 214.

(2) G.U. n. C 307 del 14.11.1983, pag. 36.

## CHIEDE

### **I. che vengano riconosciuti i seguenti principi nell'ambito della Comunità europea**

1. tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un'istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le proprie attitudini e capacità: **i genitori hanno diritto di decidere** in merito all'istruzione e al genere di insegnamento per i loro figli minorenni, secondo principi istituzionali comuni e le relative norme d'attuazione;

2. **tutti** i bambini e gli adolescenti hanno diritto all'istruzione e all'insegnamento **senza discriminazioni** di sesso, di razza, di convinzioni filosofiche o religiose, di nazionalità o di condizione sociale o economica;

3. per l'accesso ad una scuola che riceve fondi pubblici non devono essere determinanti le condizioni economiche dei genitori o le origini del fanciullo dal punto di vista sociale, razziale o etnico, ma le attitudini e le inclinazioni di quest'ultimo;

4. il sistema scolastico deve **rispondere alle relative disposizioni della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali**, ai dettami del diritto comunitario concernenti soprattutto l'istruzione dei figli dei lavoratori migranti, come pure alla costituzione e alle esigenze culturali e sociali dello Stato membro in questione;

5. l'istruzione e l'insegnamento hanno per obiettivo il **completo sviluppo della personalità**, come pure un maggior rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

6. la **libertà di insegnamento e di istruzione** deve essere garantita;

7. la libertà di insegnamento e di istruzione **comporta** il diritto di aprire una scuola e svolgervi attività didattica:

- tale libertà comprende inoltre il **diritto dei genitori di scegliere** per i propri figli, tra diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata; parimenti, ogni fanciullo deve poter frequentare una scuola che, sul piano formativo e didattico, non privilegi alcuna religione o concezione filosofica; - non può essere compito dello Stato raccomandare o privilegiare scuole confessionali in generale, oppure scuole ispirate ad una determinata confessione, **né può lo Stato fare raccomandazioni o dare preferenze** del genere a favore dell'istruzione non confessionale;
- in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta. **Compito dello Stato è di consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato** all'uopo necessari;
- il rispetto della **libertà di coscienza** si impone sia agli istituti pubblici che fanno direttamente capo all'autorità dello Stato che agli istituti parificati o convenzionati;

8. gli istituti di insegnamento fondati per libera iniziativa, che soddisfino alle condizioni oggettive indicate dalla legge per il rilascio dei diplomi, sono **riconosciuti dallo Stato**. Essi attribuiscono i medesimi titoli delle scuole statali;

9. **il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti[ e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale,** a ciò -non osta però che da parte degli istituti d'insegnamento fondati per libera iniziativa si esiga un certo contributo proprio, quale espressione della responsabilità propria e a sostegno della loro indipendenza;

10. spera che i principi. sopra esposti riguardanti la libertà d'istruzione verranno pienamente rispettati dalla Spagna e dal Portogallo, con la loro adesione alla Comunità;

## **II. che, per l'attuazione dei principi sopraelencati, vengano adottate le seguenti misure:**

1. al fine di agevolare l'assunzione postscolistica di attività professionali, il Consiglio emana, deliberando, a norma dell'articolo 57 del Trattato CEE, direttive intese al **reciproco riconoscimento** di certificati, diplomi e altri titoli, ponendo su un piano di parità, i titoli rilasciati dalle scuole statali e dalle scuole riconosciute dallo Stato; la Commissione deve vigilare affinché nell'applicazione di questa direttiva venga-garantita tale libertà negli Stati membri;

2. i Ministri, della Pubblica Istruzione riuniti in sede di Consiglio adottano, al fine di garantire la libera e indiscriminata circolazione nella Comunità di quanti abbiano terminato gli studi - siano essi avvenuti in scuole statali o in scuole riconosciute dallo Stato -, adeguate raccomandazioni, onde raggiungere una **equipollenza sostanziale fra titoli** rilasciati da scuole statali e quelli rilasciati da scuole riconosciute dallo Stato;

3. **le procedure applicabili in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici generali enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconosciuta dalla Comunità europea, si applicano anche in caso di violazione della libertà di istruzione;**

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Ministri della Pubblica Istruzione, al Consiglio, alla Commissione e ai governi della Spagna e del Portogallo.